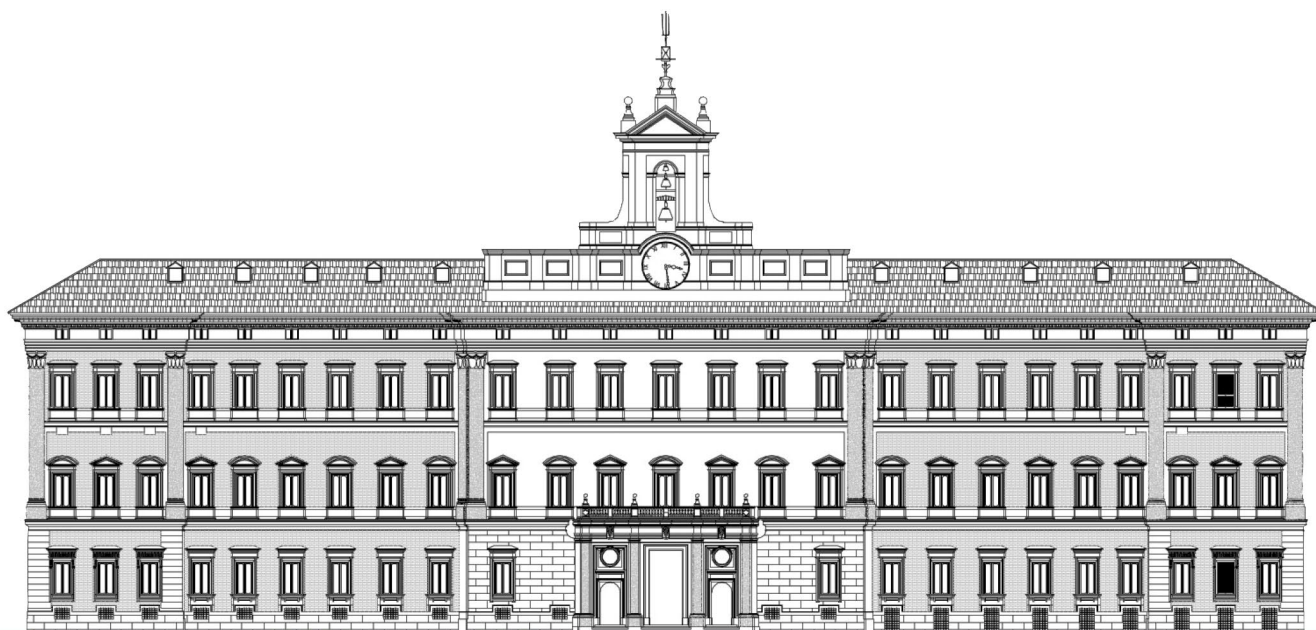




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1786 e abb.

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici

N. 123 – 6 luglio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1786 e abb.

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici

N. 123 – 6 luglio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO N. 209 DEL 2003 IN MATERIA DI DESTINAZIONE DI VEICOLI FUORI USO ALLE SCUOLE DI INDIRIZZO TECNICO E AGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI PER L'UTILIZZAZIONE A FINI DIDATTICI.....	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1786 e abb.
Titolo:	Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Rossi (FDI)
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca una modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato nel corso dell'esame in sede referente dalla VIII Commissione (Ambiente) e trasmesso per i pareri alle Commissioni competenti (seduta del 4 marzo 2026).

Il testo del provvedimento, composto da un articolo, e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Si evidenzia, inoltre, che il provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria, introdotta durante l'esame in sede referente.

Si esaminano, a seguire, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Modifica al decreto legislativo n. 209 del 2003 in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici

Normativa vigente. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003¹ prevede che le autorità competenti favoriscano, al fine di una corretta gestione dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso e in conformità con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio (comma 1). Per massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, viene stabilito che specifiche associazioni di categoria di produttori e di imprese possano stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un accordo di programma, con validità triennale, atto al conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (comma 1-bis). Viene, inoltre, disposto che gli operatori economici garantiscano determinate percentuali annuali di reimpiego e di recupero di veicoli fuori uso in funzione del peso medio del veicolo e del relativo anno di produzione, stabilendo altresì le modalità di verifica di tali obiettivi di reimpiego e recupero (commi 2 e 2-bis).

La norma aggiunge il comma *2-ter* all'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003, prevedendo che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito², siano stabiliti i requisiti di sicurezza e le modalità con cui i veicoli fuori uso o parti di essi possano essere messi a disposizione delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti tecnologici superiori a fini esclusivamente didattici³. Viene, inoltre, stabilito⁴ che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dalla disposizione in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introducendo il comma *2-ter* all'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003, consente la messa a disposizione, a fini esclusivamente didattici, di veicoli fuori uso (o parti di essi) per le istituzioni scolastiche di indirizzo tecnico e gli istituti tecnici superiori, disponendo,

¹ Recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

² Il decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

³ Fatte comunque salve le misure di sicurezza di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003.

⁴ Con norma introdotta con emendamento durante l'esame in sede referente (*cf.* seduta VIII Commissione (Ambiente) del 4 marzo 2026).

inoltre, che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il secondo periodo del capoverso comma 2-ter reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.